

UNACOMA BOLOGNA
 PROT.N. 00328
 DEL 28/05/10



**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
 SOCIALI**
 Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
 Divisione VI
 Via Fornovo, 8 - 00192 Roma



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 Partenza - Roma, 26/05/2010
 Prot. 15 / VI / 0011750 / MA001.A002

Al UNACOMA
 Unione Nazionale Costruttori
 Macchine Agricole
 Viale Aldo Moro, 64- torre 1
 40127 Bologna.
 c.a. dott. Domenico Papaleo
 e-mail.
 domenico.papaleo@unacoma.it

Class.: PR/D.lgs. 81/V.P./AGA
Prot. n.
Risp. a nota n. 251.bo
Del.: 23 aprile 2010
Allegati: nota comitato tecnico delle regioni

**Oggetto: verifiche periodiche ai sensi dell' articolo 7, comma 11, del
 D. lgs. n. 81/2008.**

Con riferimento alla nota indicata a margine, inviata via e-mail il 23.4.2010, concernente le verifiche periodiche delle macchine e attrezzature di cui all'allegato VII al decreto legislativo n. 81/2008, in accordo con il comitato tecnico delle regioni e preso atto del parere dell' ISPESL si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto si sottolinea che le verifiche periodiche di cui all' allegato VII al D.lgs. n. 81/2008 interessano esclusivamente le tipologie di attrezzature inserite nell'allegato stesso; in particolare, per quanto riguarda le attrezzature soggette all' obbligo della verifica periodica secondo la legislazione previgente (vedasi ad esempio le attrezzature inserite nell'allegato XIV al D.lgs. n. 626/1994 nonché le attrezzature soggette alle verifiche periodiche ex D.P.R. n. 547/1955, il D.M. 12.09.1959 ed il D.M. 04.03.1982) nelle more dell' emanazione del decreto interministeriale ex articolo 71, comma 13, del citato decreto legislativo, a parere dello scrivente, onde evitare disservizi agli utenti od elusioni degli obblighi normativi, bisogna fare riferimento ai soggetti competenti e alle modalità di verifica in uso ai sensi della previgente normativa.

Quanto alle attrezzature "di nuovo inserimento" cioè quelle attrezzature che precedentemente non erano soggette all' obbligo delle verifiche periodiche, occorre aspettare l'emanazione e l'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all' articolo 71, comma 13, del decreto legislativo n. 81/2008; quindi, per dette attrezzature non si potrebbe rilevare l'elusione della normativa per la mancata esecuzione delle verifiche periodiche in quanto le modalità delle verifiche non sono state ancora emanate.


In ordine alla retroattività dell'emanando decreto interministeriale, a parere dello scrivente una volta entrato in vigore esso varrà per tutte le attrezzature inserite nell' allegato VII "vecchie" e "nuove", senza alcun

riferimento alla data di emissione in servizio, considerato che, come sopra specificato, le attrezzature già messe in servizio dovevano essere già sottoposte al sistema previsto di verifiche periodiche all'atto della loro messa in servizio.

Infine, si allega la nota diramata da parte del comitato tecnico delle regioni alle ASL circa la questione in argomento.

IL DIRIGENTE

(Dot. Lorenzo Fantini)



Coordinamento tecnico interregionale FISLL

Gruppo di lavoro interregionale "Macchine e impianti"

Prime indicazioni operative modifiche apportate dal D.Lgs. 106/2009 al Titolo III del D. Lgs. 81/2008

In relazione alle modifiche apportate al Titolo III del D.Lgs. 9 aprile 2008 dal decreto legislativo 5 agosto 2009, n. 106, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (Gazzetta Ufficiale n. 180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. n. 142/L) si forniscono le prime indicazioni operative, in attesa dell'emanazione delle necessarie circolari esplicative e dei decreti attuativi da parte dei competenti Ministeri secondo quanto prescritto dal medesimo titolo.

Verifiche periodiche di attrezzature di lavoro (art. 71)

Si ritiene suscettibile di interpretazione non univoca l'art. 44 comma d) del D.Lgs. 106/2009 in rapporto all'art. 71 comma 12 del D.Lgs. 81/2008, per il quale sono attesi i necessari chiarimenti da parte dei ministeri competenti. Nel frattempo si ritiene giuridicamente inapplicabile l'art. 71 comma 11 come modificato, in quanto ancora non sono stati definiti i requisiti di abilitazione degli organismi pubblici e privati.

In attesa di tale definizione, il soggetto titolato ad effettuare la verifica di primo impianto (di cui all'art. 4 del D.M. 329/2004) per le attrezzature a pressione installate ed assemblate dall'utilizzatore, è esclusivamente l'ISPESL (per effetto dell'art. 9 comma 6 lett. e D.Lgs. 81/2008). Per le attrezzature a pressione certificate come insiemì vale quanto previsto dal D.M. 329/04 (art. 5 e 6).

Per le verifiche periodiche delle attrezzature in pressione si fa riferimento al D.M. 329/04 e alla normativa tecnica previgente, per quanto non in contrasto con i disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in attesa dell'emanazione di specifica normativa tecnica delegata. Continuano a conservare altresì la propria efficacia le Linee guida regionali e la Linea guida approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Relativamente alle competenze e alle procedure per l'effettuazione della prima verifica periodica delle attrezzature di sollevamento, salvo diversa successiva determinazione da parte dei livelli sovraordinati e/o di accordi Regione-Dipartimenti Periferici ISPESL, si procederà come indicato ai punti seguenti:

- Macchine messe in servizio prima del 15 maggio 2008: si applica la procedura della Circolare MICA n° 162054/97.
- Macchine messe in servizio dopo il 15 maggio 2008: si applica la procedura dell'art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009. L'ASL può intervenire su richiesta del datore di lavoro, trascorsi 60 giorni dalla richiesta all'ISPESL, solo previa verifica che l'ISPESL non abbia effettivamente avviato le procedure per l'effettuazione della prima verifica periodica. Tale verifica può avvenire, ad esempio, acquisendo copia della lettera di richiesta di verifica periodica e della ricevuta di ritorno, in caso di RAR, o di timbro autentico di ricevuta da parte dell'ISPESL competente per territorio.

Per quanto riguarda la modulistica, in attesa dell'emanazione dei regolamenti attuativi (ex Art. 71 comma 13 D.Lgs. 81/2008), si continua a adottare quella prevista dal D.M. 12.09.59.

Si considera ancora non applicabile il regime di verifiche periodiche previsto per gli ascensori da cantiere, per le piattaforme autosollevanti su colonne e per i carrelli semoventi a braccio telescopico, in quanto devono ancora essere emanati i relativi regolamenti attuativi (ex Art. 71 comma 13 D.Lgs. 81/2008). Analogamente, per le attrezzature di lavoro precedentemente soggette a verifiche da parte del Ministero del Lavoro, quali ponti sospesi-motorizzati (ex D.M. 04/09/1982) e carri agricoli raccogli frutta (ex C.M. n. 33 del 02/08/2005 e s.m.), è opportuno

attendere le necessarie indicazioni del Ministero del lavoro sulle modalità di trasferimento delle competenze e della documentazione relativa ai carri già in esercizio.

Conseguenza dell'inapplicabilità dell'art. 71 comma 11, in combinato disposto con l'art. 71 comma 19 del D.Lgs. 81/2008, come modificati dal D.Lgs. 106/2009, è che si continua ad applicare l'esenzione dell'IVA per le verifiche effettuate sulle attrezzature di lavoro dell'all. VII.

In assenza dei decreti attuativi di cui all'art. 71 comma 18 del D.Lgs. 81/2008, non potendo dare attuazione a quanto previsto dall'art. 71 comma 12, sino a quando non sarà possibile avvalersi dei soggetti previsti dal citato art. 71 comma 12 le Aziende Sanitarie Locali dovranno adottare i necessari provvedimenti atti a garantire la più ampia copertura del servizio, tenuto conto delle risorse disponibili.

Si evidenzia che il soggetto obbligato dall'art. 71 comma 11 è il datore di lavoro, che pertanto è tenuto a richiedere l'effettuazione delle verifiche periodiche. La mancata esecuzione delle verifiche periodiche, determinata dalla mancata richiesta di verifica periodica alle scadenze di legge, è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 87 comma 4.

Infine, le attività di verifica di macchine e impianti e, più in generale, le attività di controllo e vigilanza devono intendersi come "servizi di natura intellettuale" e pertanto non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008, per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 bis dello stesso articolo 26. Resta inteso che l'accesso degli operatori deve comunque essere garantito alle condizioni di sicurezza di cui al comma 1 e 2. Per quanto concerne i requisiti tecnico professionali di cui all'art. 26 comma 1 D.Lgs. 81/2008 e succ. mod., si presume che gli enti individuati dalla legislazione vigente per l'effettuazione delle verifiche periodiche ne siano in possesso per riconoscimento ex - lege.

Procedura di segnalazione di presunta non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza (art. 70 comma 4)

Con riferimento all'art. 70 comma 4, si sottolinea che il coinvolgimento dell'ASL territorialmente competente per il fabbricante verrà attuato solo al termine del procedimento di accertamento da parte dell'Autorità di Sorveglianza del Mercato. Pertanto, l'ASL segnalante non dovrà inserire l'ASL territorialmente competente ove ha sede il fabbricante tra i destinatari della nota di trasmissione della segnalazione di presunta non conformità all'autorità di sorveglianza del mercato. Al termine dell'accertamento, qualora la macchina sia stata riconosciuta non conforme ai requisiti essenziali della Direttiva o sia stata resa conforme (e pertanto evidentemente non era conforme ai RES), l'Autorità di sorveglianza del mercato provvederà a comunicare l'esito dell'accertamento all'ASL segnalante, che provvederà ad inoltrare l'esito anche all'ASL competente territorialmente, affinché quest'ultima impartisca le necessarie prescrizioni al fabbricante secondo le procedure del D.Lgs. 758/04.

Si prega di portare a conoscenza dei soggetti interessati il contenuto della presente nota.